



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

di cui all'art. 26, comma 1, lettera g) della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i.

Consiglio dell'Ordine Nazionale [Modificato con Delibera di Consiglio n. 351 del 23/10/2019](#)

dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Via Po, 22

00198 Roma

Delibera n. 6 del 21/01/2010 Seduta di Consiglio del 21 e 22/01/2010

Modificato con delibera n. 68 del 14/03/2012 Seduta di Consiglio del
14/03/2012

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

- **VISTO** l'art. 26, comma 1, lett. g), della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i., che attribuisce al Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali il potere di determinare, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli Albi;
- **VISTO** l'art. 3 del DPR n. 137 del 7 agosto 2012 che così recita: “ Albo Unico. 1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'Ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti. 2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale;

CONSIDERATA la Sentenza della Corte di Cassazione con ordinanza n. 1782/2011, secondo cui le quote dovute agli Ordini Professionali avrebbero natura di tassa;

adotta il seguente regolamento.



Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione del contributo di cui all'art. 26, comma 1, lettera g) della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

- a) "Ordinamento Professionale": il complesso delle norme contenute nella legge n. 3/1976 e s.m.i.;
- b) "CONAF": il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;
- c) "Ordine": circoscrizione territoriale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;
- d) "Variazioni all'Albo": qualsiasi fatto che modifica le informazioni di cui all'art. 30 della legge 3/1976 e s.m.i.;



- e) “Albo Unico Nazionale degli iscritti”: L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti come da art. 3 del DPR n.137/2012;
- f) “Moroso”: iscritto all’Ordine non regolare nel pagamento del contributo annuale di cui all’art. 26, comma 1, lettera g) L. 3/1976 dell’Ordinamento professionale;
- g) “Sospeso”: iscritto all’Ordine a cui viene comminata la sanzione disciplinare della sospensione di morosità di cui agli artt. 34 e 41 dell’Ordinamento della Professione L. n. 3/1976.
- f) “SIDAF”: Sistema Informativo Dottori Agronomi e Forestali.

Art. 3

Misura della contribuzione

1. Entro il 15 ottobre di ogni anno, su proposta del Consigliere Tesoriere, il CONAF stabilisce con propria deliberazione, la misura del contributo di cui all’art. 26, comma 1, lettera g) dell’Ordinamento professionale relativo all’anno successivo da porre a carico di ciascun iscritto all’Albo.
2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Consigliere Tesoriere comunica agli Ordini la misura del contributo annuo di cui al comma 1 del presente articolo.



Art. 4
Adempimenti degli ordini

1. Ciascun Ordine provvede ad aggiornare tempestivamente lo stato giuridico di ogni iscritto all'Albo Territoriale tramite l'applicativo SIDAF, comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno; dall'Albo Territoriale saranno desunti i seguenti dati: il numero degli iscritti, il numero dei sospesi, il numero degli iscritti con Onorificenze e di tutti quei dati, informazioni ed elementi necessari per il calcolo della spettante quota di contribuzione, alla data del 1 gennaio dell'anno di competenza.
2. Gli Ordini, in ottemperanza dell'art. 36 L. 3/1976 dell'Ordinamento professionale, comunicano al CONAF le variazioni all'Albo nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi, per via telematica attraverso il SIDAF, come disposto all'art. 3 comma 2 del DPR 137/2012.

Art. 5
Riscossione

1. Gli Ordini, unitamente alla riscossione del contributo annuale previsto ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera I) dell'Ordinamento professionale provvedono alla riscossione del contributo di cui all'art. 3, comma 1 del presente regolamento, nella misura stabilita dallo stesso Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.
2. Il termine entro il quale gli iscritti debbono adempiere al versamento complessivo è fissato dal Consiglio dell'Ordine con apposita deliberazione, tenuto conto di quanto disposto dal secondo comma del successivo art. 6 del presente regolamento.
3. Le eventuali spese sostenute per il recupero forzoso delle somme dovute sono a carico degli Ordini.



Art. 6

Aspetti gestionali e contabili

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno il CONAF accerta e comunica la quota annua di spettanza di ciascun Ordine, in base al contributo di cui all'art. 3, comma 1 del presente regolamento e al numero degli iscritti all'Albo Unico Nazionale alla data del 01/01 dell'anno di competenza (art. 4, comma 1 del presente regolamento), così come risultante dal Sidaf ed ai dati ivi indicati in relazione a ciascun Ordine.
2. Il CONAF comunicherà a ciascun Ordine, a mezzo posta elettronica certificata, il numero dei rispettivi iscritti, suddivisi sulla base delle singole posizioni, nonché l'importo complessivo dovuto al CONAF da ciascun Ordine.
3. Gli Ordini imputano in appositi capitoli delle entrate e delle uscite dei propri bilanci i contributi da riscuotere dagli iscritti e da versare al CONAF. L'iscrizione a bilancio degli Ordini del contributo dovuto al CONAF é inserito tra le partite di giro o comunque tra le somme indisponibili.
4. Ciascun Ordine deve versare al CONAF la quota annua di cui al comma 1 del presente articolo con le modalità che saranno di volta in volta decise e comunicate, entro congruo termine, dal CONAF. Gli Ordini dovranno specificare a quale anno si riferisce il versamento di eventuali residui.
5. La mancata attuazione da parte dei Consigli degli Ordini delle procedure di cancellazione – sospensione per morosità di cui all'art. 34 dell'Ordinamento professionale non fa venire meno l'obbligo di pagamento delle somme di cui al comma 1 del presente regolamento.



Art. 7

Determinazioni conseguenti alle situazioni di morosità degli iscritti ed alla posizione dei sospesi

1. Ciascun Ordine è tenuto al versamento, in favore del CONAF, della quota di cui all'art. 3 comma 1 del regolamento anche per quegli iscritti che si trovino in stato di morosità, essendo quest'ultimi, soggetti regolarmente iscritti all'Albo.
2. Solo l'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione per morosità di cui all'art. 34 dell'Ordinamento Professionale determina lo status di "sospeso" che dovrà, altresì, trovare corrispondenza nell'Albo Unico.
3. Ciascun Ordine è tenuto, comunque, al versamento, in favore del CONAF, delle quote di cui al precedente art. 3, comma 1, relative agli iscritti "sospesi", fermo restando l'obbligo del recupero delle somme dovute, anche attraverso l'adozione di azioni esecutive, da parte del Consiglio dell'Ordine nei confronti dell'iscritto.
4. Versamenti tardivi delle quote relative agli iscritti "sospesi" potranno essere ammessi solo nei casi in cui l'Ordine fornisca prova di aver avviato procedure volte al recupero di tali somme.

Solo in tali casi, il CONAF, si asterrà, per tutto il periodo di durata della sospensione, dal richiedere all'Ordine il contributo relativo agli iscritti sospesi.

A seguito dell'effettivo recupero di dette somme, l'Ordine sarà tenuto al versamento, in favore del CONAF, della quota di cui al precedente art.3 e delle somme aggiuntive di cui all'art. 8, comma 2, del presente regolamento.



Art. 8

Ritardato versamento delle quote di spettanza del CONAF

1. Il mancato rispetto dei termini di versamento previsti all'art. 5, comma 2 del presente regolamento dà luogo all'addebito di una somma aggiuntiva determinata applicando un saggio di interesse pari alla metà del tasso soglia di usura per i prestiti personali (ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 108/1996) rilevato al 1 gennaio dell'anno di competenza.
2. Il ritardato versamento al CONAF delle quote relative agli iscritti "sospesi" di cui all'art. 7 comma 3 dà luogo all'addebito della somma aggiuntiva di cui al precedente comma 1.

Art. 9

Mancato versamento delle quote di spettanza del CONAF

1. Il mancato versamento al CONAF entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di competenza della quota di cui all'art. 6, comma 1 del presente regolamento, darà luogo alla segnalazione dell'inadempimento al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinamento professionale, salvo cause di forza maggiore o diversi accordi tra le parti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sottoscrizione dei piani di rientro o rateizzazione.
2. Ai Consigli degli Ordini per i quali sia stata avanzata la segnalazione al Ministero della Giustizia, ai sensi del comma 1 del presente articolo, è inibita la possibilità di partecipare alle assemblee dei Presidenti degli Ordini, nonché di richiedere il patrocinio e l'eventuale contributo economico per l'organizzazione di eventi.



3. La prescrizione delle quote dovute è di cinque anni¹.
4. Il termine prescrizione decorre dalla data di comunicazione agli Ordini della misura del contributo annuo di cui all' art 3 comma 2 del presente regolamento.
5. L'interruzione dei termini della prescrizione ha luogo con la messa in mora attraverso lettera raccomandata o pec da parte del CONAF all'Ordine.
6. I crediti di cui è accertata la prescrizione sono dichiarati inesigibili.

Art. 10
Norme transitorie

1. Entro il 30 giugno 2019, gli Ordini dovranno regolarizzare definire tutte le posizioni debitorie maturate nei confronti del CONAF e relative alle quote di competenza degli anni precedenti.
2. La definizione delle posizioni debitorie di cui al comma 1 potrà avvenire anche attraverso la sottoscrizione di un piano di rientro concordato tra l'Ordine ed il CONAF entro il 30 giugno 2019. I criteri del piano di rientro sono stabiliti con apposita circolare del CONAF.
3. La mancata regolarizzazione della posizione debitoria secondo quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo comporta la segnalazione dell'inadempimento al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinamento professionale.

¹ *Art. 2948 del codice civile comma 4 "prescrizioni di cinque anni..."omissis"... in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"*



Art. 11

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla pubblicazione sul portale ufficiale del CONAF e annulla e sostituisce integralmente il precedente Regolamento per la Riscossione e dei Contributi del Consiglio approvato con Delibera CONAF n. 6 del 21/01/2010 Seduta di Consiglio del 21 e 22/01/2010 Definitivo del Dipartimento Modificato con delibera n. 68 del 14/03/2012 Seduta di Consiglio del 14/03/2012.

Il Presidente

Sabrina Diamanti, Dottore Forestale

